Pubblicato il 17/03/2023

N. 00357/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2022 REG.RIC.

Firmato digitalmente

**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 301 del 2022, proposto da *"Italia Nostra"* Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Pesavento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Mirano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Ludovica Bernardi e Luigi Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Garofalo in Venezia, Piazzale Roma n. 468/B;

***nei confronti***

Planum s.r.l., non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione:*

- della deliberazione della Giunta Comunale di Mirano n. 201 del 23.11.2021;

- di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente, anche non conosciuto, di cui ci si riserva di proporre motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mirano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2023 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Italia Nostra ha impugnato la delibera di Giunta municipale n. 201/2022 con cui il Comune di Mirano ha approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di un *"blocco spogliatoi e piccola tribuna per spettatori del campo da calcio di Zianigo sito nel parco comunale I° Maggio"*, da costruire su un'area di proprietà comunale, adiacente al parco di Villa Angeloni Bianchini, una villa veneta del '700 soggetta a vincolo monumentale

La delibera si autoqualifica come titolo edilizio sostitutivo del permesso di costruire, rilasciato ai sensi degli artt. 7, comma 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001 e 45 D.P.R. 207/2010, *"trattandosi di attività edilizia delle pubbliche amministrazioni corredata di specifico verbale di validazione in data 18.11.2021, redatto ai sensi degli artt. da 44 e seguenti del D.P.R. 207/2010 a firma del progettista e del coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione Ing. Arch. Alessandro Checchin, nonché del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Alessandro Tamai, Funzionario capo Servizio "Gestione Edilizia Pubblica Cimiteri e Parchi" dell'Area 3 e il Dirigente dell'Area 3 Arch. Antonio Pavan"*.

Osservando che l'area d'intervento fa parte del contesto del parco della villa, nel quale la realizzazione di un blocco spogliatoi avrebbe un sicuro effetto detrattivo, la

ricorrente ha impugnato la delibera comunale, ritenendola illegittima poiché in contrasto con le disposizioni urbanistiche vigenti.

L'area sulla quale è prevista la realizzazione dell'opera, infatti, è destinata dal vigente strumento urbanistico a parcheggio, essendo classificata come *"Zona F1d (servizi di interesse generale) zone per parcheggi (di standard) – parcheggio P1 esistente"* (art. 57.4 N.T.A. del P.I.).

Inoltre, è inserita tra le *"invarianti di natura storico-monumentale"* e le *"pertinenze scoperte da tutelare"*, individuate dal P.A.T. adottato, il quale in tali zone (disciplinate dagli artt. 23, 25 e 38 delle N.T.A.), non consente la realizzazione di nuove costruzioni.

Il ricorso è affidato a due motivi:

1. Violazione art. 7 e 14 D.P.R. 380/2001, violazione art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per carenza, genericità ed erroneità della motivazione.

L'opera approvata (blocco spogliatoi e tribuna spettatori per l'attiguo campo di calcio) contrasta con la destinazione urbanistica impressa all'area dal P.I. che non è derogabile attraverso il procedimento adottato dal Comune. Il provvedimento impugnato non potrebbe essere qualificato come permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 380/2001, non essendo stato preceduto da una deliberazione di Consiglio comunale e non essendo consentito con tale disposizione derogare alla destinazione urbanistica impressa all'area. Il principio sul quale il Comune ha fondato la propria determinazione, ossia la pretesa irrilevanza delle destinazioni specifiche previste dallo strumento urbanistico delle aree destinate a servizi di interesse generale sarebbe priva di fondamento normativo.

2. Violazione e/o falsa applicazione art. 29 L.R. Veneto 23.4.2004 n. 11, violazione art. 38 N.T.A. del P.A.T., eccesso di potere per mancata adozione delle misure di salvaguardia.

L'art. 38 N.T.A. del P.A.T. adottato non consente la realizzazione di edifici di nuova costruzione nelle aree individuate come *"pertinenze scoperte da tutelare"*. La norma avrebbe dovuto trovare applicazione in salvaguardia e,

conseguentemente l'approvazione del titolo edilizio avrebbe dovuto essere sospesa.

Si è costituito in giudizio il Comune di Mirano, il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. La ricorrente non avrebbe impugnato, neppure con il presente giudizio, gli atti presupposti alla delibera di approvazione del progetto definitivo/esecutivo che avevano già operato la scelta localizzativa dell'opera, ossia il progetto preliminare, approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 176 del 13 novembre 2018 ed il programma triennale delle opere pubbliche di Mirano, la cui fase 2020/2022 è stata approvata con delibera consiliare n. 49 dell'8 ottobre 2020. Ha controdedotto, inoltre, nel merito sui motivi di ricorso.

La domanda cautelare proposta in seno al ricorso è stata respinta per difetto di periculum in mora con ordinanza n. 405/22 del 11 marzo 2022.

All'udienza pubblica del 26 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse formulata dal Comune a cagione dell'omessa impugnazione degli atti con i quali sarebbe stata effettuata la scelta localizzativa dell'opera. L'eccezione non è fondata.

La delibera n. 49 del 8 ottobre 2020 si limita ad approvare le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione del programma triennale dei lavori pubblici e non produce alcun effetto sugli atti di pianificazione del Comune. Parimenti, la delibera n. 176 del 13 novembre 2018, nell'approvare il progetto preliminare, non affronta il tema della compatibilità dell'opera con il P.R.G. e non può, quindi, essere equiparata agli atti la cui approvazione produce anche l'effetto di variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 327/2001.

Perché effetto possa prodursi, infatti, l'art. 19 prevede un procedimento complesso in cui l'approvazione del progetto preliminare dell'opera da parte del Consiglio comunale costituisce mera adozione della variante allo strumento urbanistico

comunale, alla quale deve far seguito l'approvazione della stessa da parte della Regione (o dell'ente da questa delegato), eventualmente per silentium (attraverso il decorso del termine di novanta giorni dalla sua ricezione in assenza di dissenso) e la dichiarazione di efficacia della variante da parte dell'organo consiliare in una successiva seduta (*"Art. 19 "1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti.*

*2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.*

*3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.*

*4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia"*).

Ne caso di specie, all'approvazione del progetto preliminare dell'opera da parte del Consiglio comunale non ha fatto seguito alcuno degli atti sopra richiamati, né la delibera contiene alcuna espressa approvazione di una variante al P.R.G. Pertanto la sua mancata impugnazione non influisce sull'interesse a ricorrere, non avendo prodotto alcun effetto sulle disposizioni urbanistiche comunali.

2. Nel merito il ricorso è fondato. La delibera impugnata - che ha sostituito, ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 380/2001 il titolo edilizio - ha autorizzato la costruzione dell'opera pubblica in questione su un terreno di proprietà comunale, collocato in ZTO F1d - zone per parcheggi di standard parcheggio P1 esistente, ossia in un'area

destinata a servizi pubblici, con specifica individuazione dell'opera pubblica ivi collocata (*"parcheggio di standard"*).

Il Comune afferma che, laddove la proprietà dell'area d'insediamento dell'opera pubblica sia della stessa amministrazione che ne cura l'esecuzione e non sia quindi necessario far ricorso all'espropriazione, l'opera pubblica potrebbe essere legittimamente autorizzata (ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 380/2001) su qualsiasi area classificata come Z.T.O. F (alla stregua della classificazione del D.M. 1444/68), restando irrilevante, ai fini della conformità con lo strumento urbanistico, la specifica destinazione (sottodestinazione) prevista dallo strumento urbanistico.

Dovrebbe ritenersi ancora valido per le pubbliche amministrazioni il principio di sostanziale indifferenza per il proprietario di un'area destinata a servizi di interesse generale del tipo di opera che in essa sia realizzata, affermato dalla giurisprudenza nel vigore dell'art. 1, comma 4, L. 1/1978. La norma non sarebbe stata riprodotta all'interno del D.P.R. 327/2001, al fine di accordare maggiore tutela ai proprietari privati nell'ambito del procedimento espropriativo, attraverso la previsione di un'autonoma fase preordinata all'apposizione del vincolo. Nel caso di specie, tuttavia, tale esigenza non sussisterebbe, poiché l'area non necessita di essere espropriata.

Per quanto suggestive, le argomentazioni del Comune non appaiono condivisibili, non trovando conforto nel quadro normativo attualmente vigente, rispetto al quale soltanto, in ossequio al principio di legalità, deve essere vagliata la legittimità dei provvedimenti amministrativi.

Il provvedimento impugnato è stato adottato in applicazione dell'art. 7 D.P.R. 380/2001, alla stregua del quale, *"1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per: (...) c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554"*.

La norma, richiamando la validazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 554/99 (che ha

contenuto meramente dichiarativo e non costitutivo della sussistenza di tutti i presupposti giuridici e tecnici di fattibilità del progetto), presuppone la conformità dell'opera alle previsioni urbanistiche vigenti.

L'art. 1, comma 4, L. 1/1979 (*"Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale, e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della Giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali"*) è stato abrogato e le procedure semplificate di approvazione delle varianti urbanistiche necessarie alla realizzazione di opere pubbliche, previste dall'art. 19 D.P.R. 327/2001, non prevedono similari deroghe in relazione a progetti destinati ad essere realizzati in zone F, ovvero in aree di proprietà pubblica. Esse, inoltre, fanno salvo il ruolo centrale del consiglio comunale nella delicata materia della pianificazione urbanistica.

Né tantomeno la compatibilità dell'opera con lo strumento urbanistico del Comune di Mirano può desumersi dalla circostanza che la destinazione a parcheggio stabilita per l'area in questione costituisca una *"mera fotografia dello stato di fatto"*, che non ne farebbe *"venir meno però il legame di complementarietà ed omogeneità rispetto alle suddette attrezzature sportive"*. Dall'esame delle N.T.A. del P.I. non emerge alcuna clausola *"di flessibilità"* che consenta la trasformazione delle sottodestinazioni a parcheggio (benchè funzionali all'opera pubblica cui accedono) senza l'espletamento delle ordinarie procedure di variante. Il P.I., invece, nell'individuare all'interno delle zone F le sottozone destinate a parcheggio, le ha assoggettate ad una disciplina autonoma, priva di riferimenti rispetto a quella delle aree ove sorgono le opere pubbliche alle quali esse accedono.

Pertanto, neanche sotto il suddetto profilo si rinviene il fondamento normativo della deroga apportata alla destinazione impressa all'area dal P.I..

3. Sussiste, inoltre, anche l'incompatibilità con il P.A.T. dedotta con il secondo motivo di ricorso.

E' pacifico tra le parti che l'area d'intervento ricada all'interno delle *"invarianti di natura storico-monumentale"* individuate dal P.A.T. adottato, e, in particolare, tra le *"pertinenze da tutelare"*, la cui disciplina si rinviene negli artt. 25 e 38 N.T.A.

Ai sensi dell'art. 29 L.R. 11/2004, comma 1: *"1 Dalla data dell'adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale nonché delle relative varianti e fino alla loro entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902 "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori" e successive modificazioni. Il periodo massimo è di cinque anni, quando lo strumento sia stato trasmesso per l'approvazione entro un anno dall'adozione e, in ogni altro caso, di tre anni."*. A sua volta l'articolo unico della L. 1902/1952 prevede che: *"A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati, e fino all'emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della Commissione edilizia comunale, può, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato."*. La norma è sostanzialmente riprodotta al comma 3 dell'art. 12 D.P.R. 380/2001, ai sensi del quale: *"3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente*

*all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione."*

Mediante il rinvio alla disciplina statale, dunque, il Legislatore regionale ha previsto il divieto di rilascio di titoli edilizi (mediante la sospensione del relativo procedimento) quando le relative istanze siano *"in contrasto"* con il piano adottato.

Nella specie, l'art. 38 N.T.A. del P.A.T., a proposito delle *"pertinenze scoperte da tutelare e contesti figurativi di complessi monumentali"* afferma: *"Il PAT individua le pertinenze scoperte da tutelare e i complessi figurativi di complessi monumentali"*. Il medesimo articolo al punto 3 delle *"direttive"* stabilisce: *"3. In tali ambiti il PI indica le misure atte a tutelare e valorizzare il sito prevedendo, anche previa redazione di apposite schede, la rimozione/ riqualificazione degli elementi di degrado o incongrui presenti che compromettono la percezione e valorizzazione del complesso monumentale e/o degli edifici ed elementi di interesse storico e paesaggistico presenti. In tale ambiti non sono consentiti interventi di nuova edificazione."*.

La previsione dell'art. 38, come emerge dal punto 1, è norma specifica che illustra i contenuti dei *"valori e tutele culturali"* individuati nella Tav. 4, sulla base della tav. 2 *"carta delle invarianti*" ("*1. Nella TAV. n. 4 "Carta della Trasformabilità" sono indicati i "Valori e le Tutele culturali" al fine di evidenziare la coerenza con gli obiettivi di tutela indicati nella TAV. n. 2 "Carta delle Invarianti" e nel CAPO IV delle presenti NT al quale si rinvia per la descrizione delle specifiche direttive e prescrizione da osservare nel PI."*). Essa, dunque integra la disciplina dell'art. 25 dedicato alle *"Invarianti di natura storico-monumentale"* indicate nella tav. 2 *"carta delle invarianti"* (cfr. punto 1. *"Il PAT individua le "Invarianti di natura paesaggistica "costituite da elementi territoriali la cui presenza e conservazione, valorizzazione e tutela è ritenuta indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi del PAT e le rappresenta nella tav. 2 "Carta delle invarianti". 2. Tali aree ed elementi comprendono: (...) c. Edifici di interesse storico documentale d. Pertinenze da tutelare"*.)

L'art. 13, comma 1, lett. b) e c) della L.R. 11/2004 afferma che spetta al P.A.T.

individuare gli ambiti costituenti invarianti di natura storico-monumentale e definirne la tutela (*"1. Il piano di assetto del territorio (PAT), redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed in particolare: (...) b) disciplina, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;*

*c) individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale"*).

In coerenza con tale previsione, gli artt. 25 e 38 prevedono che sia il P.A.T. rispettivamente ad individuare *"gli edifici di interesse storico documentale sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004 di cui all'art. 11 delle presenti NT ed altri edifici di interesse storico documentale già individuati dal PRG vigente e sottoposti a diversi gradi di tutela e le più significative relative pertinenze da tutelare"* (art. 25, punto 35) e *"le pertinenze scoperte da tutelare e i complessi figurativi di complessi monumentali*£ (art. 38, punto 2).

Il P.AT. definisce anche, quali direttive, le linee guida per la definizione delle specifiche norme di tutela delle suddette invarianti da parte del P.I.:

-art. 25, punto 36: *"36. Il PI può confermare e/o integrare le norme di pianificazione già previste dal PRG vigente relative agli edifici di interesse storico documentale con particolare riferimento alla attribuzione del grado di protezione come pure aggiornare e o integrare la loro individuazione senza che ciò costituisca variante al PAT, al fine di:*

*a. Garantire la protezione, la conservazione e/o il recupero dei caratteri dell'impianto originario con particolare riferimento ai rapporti tra pieni e vuoti,*

*alla tutela degli apparati decorativi sia degli esterni che degli interni, degli intonaci, dei serramenti;*

*b. Definire la sistemazione delle aree scoperte circostanti l'immobile vincolato con particolare attenzione agli elementi arborei e arbustivi;*

*c. Prevedere il mantenimento e/o il ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico-documentale caratterizzanti il sito.*

*d. Aggiornare il censimento e la catalogazione degli edifici di interesse storico testimoniale ed individuare i rispettivi ambiti di pertinenza e, nell'eventualità di una verifica di perdita dei requisiti che ne avevano determinato l'assoggettamento ai gradi di protezione, prevedere l'eliminazione del grado di tutela di un fabbricato o di un'area, previa istruttoria supportata da idonea documentazione;*

*e. Definire le destinazioni d'uso compatibili anche al fine di promuoverne la valorizzazione";*

*-art. 38, punto 3: "3. In tali ambiti il PI indica le misure atte a tutelare e valorizzare il sito prevedendo, anche previa redazione di apposite schede, la rimozione/ riqualificazione degli elementi di degrado o incongrui presenti che compromettono la percezione e valorizzazione del complesso monumentale e/o degli edifici ed elementi di interesse storico e paesaggistico presenti. In tale ambiti non sono consentiti interventi di nuova edificazione.".*

Dal complesso delle richiamate disposizioni emerge, dunque, che la perimetrazione e l'individuazione delle pertinenze storiche da tutelare è operata direttamente dal P.A.T. e che il P.I. potrà soltanto incrementare o precisare la tutela minima definita dal P.A.T., in coerenza, come si è già detto, con le funzioni che la legge urbanistica regionale attribuisce al suddetto strumento.

Nell'ambito di tale tutela minima, come tale immediatamente vincolante all'interno del perimetro dell'area tutelata individuata dal P.A.T., non possono non rientrare le previsioni di divieto di edificazione, poiché è evidente che, diversamente opinando – nelle more dell'approvazione del P.A.T. e della modifica del P.I.– la tutela prevista dallo strumento urbanistico a ciò deputato per espressa previsione di legge

potrebbe essere del tutto vanificata.

Non rileva, quindi, che il pianificatore abbia inserito il suddetto divieto nelle "*direttive*" e non nelle *"prescrizioni"* o nei *"vincoli"*, poiché la natura di tale previsione, stante la diretta cogenza dei perimetri delle invarianti individuati dal P.A.T., non può che essere quella di una disposizione dotata di immediata precettività.

Neppure rileva che nelle prescrizioni previste dagli artt. 25, punto 36, si rinvii al P.I. per la definizione di una disciplina di dettaglio che comprende, in talune ipotesi, e previa istruttoria sulla sussistenza dei presupposti della tutela, l'individuazione dei singoli edifici e delle pertinenze da tutelare. Si tratta di un'ipotesi eventuale che presuppone un'apposita istruttoria in assenza della quale l'area non può che ritenersi assoggettata alle norme di tutela minima già previste dal P.A.T.

Sussistono, quindi i presupposti perché il divieto previsto dall'art. 38, par. 3, ultimo periodo operi in regime di salvaguardia. Dunque, la delibera impugnata non avrebbe dovuto essere approvata prima dell'approvazione del P.A.T. e dell'eventuale sottrazione dell'area su cui ricade l'opera dalle tavole in cui è individuata come *"pertinenza scoperta da tutelare"*, poiché la realizzazione di un intervento di nuova costruzione si pone certamente in contrasto con la previsione di inedificabilità prevista dallo strumento urbanistico adottato.

4. Il ricorso è, dunque, meritevole di accoglimento. Stante la problematicità e novità delle questioni esaminate le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con

l'intervento dei magistrati:

Grazia Flaim, Presidente

Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore

Elena Garbari, Primo Referendario

| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| --- | --- |
| **Mariagiovanna Amorizzo** | **Grazia Flaim** |

IL SEGRETARIO